



COMUNE DI MASSAROSA  
Provincia di Lucca

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
UFFICIO CASA**

**BANDO INTEGRATIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA**

**(ad integrazione della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 460/2022)**

**Visti:**

- l'art. 7 della Legge Regionale 02 gennaio 2019, n. 2 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- la Legge Regionale 06 luglio 2020, n. 51, che al Capo XXIII "Edilizia Residenziale Pubblica" apporta modifiche alla L.R. 2/2019;
- la Legge Regionale 21 Settembre 2021, n. 35 "Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della L.R. 2/2019";

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 460 del 30/08/2022 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al Bando Generale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – anno 2021;

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO CASA**

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 666 del 12/11/2024

**RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando e per i successivi 60 (sessanta) giorni sono aperti i termini per la presentazione della domanda ai fini dell'integrazione della graduatoria generale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

**Art.1**

**Oggetto del bando**

Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), sia coloro i quali, già collocati nella graduatoria generale (di cui al Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 294/2021 e pubblicato in data 08/06/2021), abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli; in questo secondo caso, la nuova domanda, con il relativo punteggio, andrà a sostituire la precedente.

La graduatoria definitiva aggiornata sarà utilizzata da questa Amministrazione Comunale per l'assegnazione in locazione ordinaria di alloggi di ERP di proprietà del Comune di Massarosa, ovunque ubicati, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.

## **ART. 2**

### **Disciplina applicabile al procedimento**

I requisiti per la partecipazione, le condizioni di attribuzione del punteggio e le modalità di svolgimento del procedimento di formazione della graduatoria e di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono integralmente disciplinati dal presente bando, del quale fa parte integrante l'Allegato 1 "*Condizioni per l'attribuzione del punteggio*".

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento a:

- Legge Regionale 02 gennaio 2019, n. 2 "*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 51 del 06 luglio 2020 e n. 35 del 21 settembre 2021;
- "*Regolamento per la gestione degli alloggi e sulla mobilità in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica*", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/06/2023.

## **ART. 3**

### **Individuazione del nucleo familiare**

Per partecipare al presente bando, il nucleo familiare può essere composto nel modo seguente:

- una sola persona, unico componente del nucleo familiare anagrafico;
- coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- coniugi non legalmente separati e loro figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con questi conviventi;
- persone unite civilmente o conviventi di fatto, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*" – e loro figli;
- soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- soggetti legati da vincoli affettivi e soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono partecipare anche i nuclei familiari composti nel modo seguente, anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- coppie coniugate;
- coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni;
- coppie unite civilmente o conviventi di fatto, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*";
- persona singola con figli fiscalmente a carico;
- persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto di abitazione della casa coniugale.

In tali casi, ai fini della sussistenza dei requisiti per l'assegnazione, si fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di provenienza, ai sensi della lettera c) dell'Allegato A della Legge Regionale 02 gennaio 2019, n. 2.

Possono, altresì, partecipare, anche se anagraficamente conviventi all'interno di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- i componenti di coppie di futura formazione;
- due o più nuclei familiari, composti ciascuno da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

In questi casi, i nuclei familiari di nuova formazione, hanno l'obbligo di iscriversi ai registri anagrafici come unico nucleo familiare entro 60 giorni dall'assegnazione dell'alloggio. La mancata iscrizione nel termine costituisce causa di annullamento dell'assegnazione.

Per la partecipazione al bando, in tali casi, si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza, e tutti devono rispettare il limite di 16.500,00 euro; ai fini della collocazione in graduatoria, si prende a riferimento il valore ISEE più alto.

## ART. 4

### Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al presente bando:

- a) nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
- b) coloro che sono già collocati nella graduatoria relativa al Bando del 2021;
- c) i soggetti assegnatari definitivi di alloggi di ERP, ma esclusivamente nel caso di esigenze di autonomia o per la formazione di un nuovo nucleo familiare, come specificato all'art. 3 del presente Bando.

I soggetti indicati sopra, alla data di pubblicazione del presente bando integrativo, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

#### **Requisiti del solo richiedente:**

- 1) risiedere o lavorare nel territorio del Comune di Massarosa;
- 2) essere, in modo alternativo:
  - cittadino italiano o cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
  - cittadino di un Paese non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
  - cittadino di un Paese non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale, che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 40 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*");
- 3) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni, ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

**Il requisito della residenza anagrafica e quello della sede lavorativa nell'ambito territoriale del Comune di Massarosa, dichiarati nella domanda, saranno verificati anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio.**

#### **Requisiti dell'intero nucleo familiare (compreso il richiedente):**

a) essere in possesso di certificazione ISEE 2024, determinata con i criteri di cui al Regolamento adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE") e priva di omissioni e/o difformità, non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE;

b) non essere titolari diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (l'alloggio è inadeguato quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, L.R.T. 2/2019), che si trovi a non più di 50 km di distanza dal territorio comunale di Massarosa – la distanza si calcola nel tratto stradale più breve, utilizzando i dati ufficiali forniti dell'Automobile Club d'Italia;

c) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili o quote di essi che si trovino su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre una situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri dell'Imposta Municipale Unica, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri dell'Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero, così come risultante dalla certificazione ISEE 2024.

Le disposizioni di cui alle lettere c) e b) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità dell'immobile di cui è titolare;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente – in caso di messa in pristino il

titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del codice di procedura civile;

d) non essere in possesso di un patrimonio mobiliare del valore complessivo superiore a € 25.000,00. Questo valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo, ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; in questo secondo caso, il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito dall'art. 5 comma 4 del D.P.C.M. 159/2013, e a tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

e) non avere titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo nel caso in cui tali beni costituiscano beni strumentali aziendali, utilizzati per l'attività lavorativa dal richiedente o da altro membro del nucleo familiare;

f) non avere titolarità di autoveicoli, immatricolati negli ultimi 5 anni, aventi potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida, non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico; sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscano beni strumentali aziendali, utilizzati per l'attività lavorativa dal richiedente o da altro membro del nucleo familiare;

g) non essere in possesso di un patrimonio totale, composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare - fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati alle precedenti lettere c) e d) - dal valore complessivo superiore a 40.000,00 euro;

h) non essere stati in precedenza assegnatari, in proprietà o con patto di futura vendita, di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto, in qualunque forma, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

i) non essere stato dichiarato l'annullamento dell'assegnazione di un alloggio ERP o la decadenza dall'assegnazione nei confronti di alcun componente del nucleo familiare, compreso il richiedente, per:

- cessione o mutamento di destinazione d'uso dell'alloggio;
- aver adibito, o aver permesso ad altri di adibire, l'alloggio e le sue pertinenze a scopi o attività illeciti;
- aver gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o aver causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;
- morosità ultrasemestrale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 4, della L.R.T. 2/2019;

j) non occupare al momento della presentazione della domanda, e non aver occupato nei cinque anni precedenti, abusivamente (art. 633 c.p.) e senza titolo (art. 37 L.R.T. 2/2019) alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Possono, inoltre, partecipare al Bando i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 dell'Allegato A della L.R.T. 2/2019, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti il Comune può accedere direttamente alle banche dati disponibili presso le Amministrazioni interessate.

Per la verifica del requisito di cui alla lettera c), relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche; qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni, fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del Bando.

**Tutti i requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti sia alla data di pubblicazione del bando, che al momento dell'assegnazione dell'alloggio.**

## ART. 5

### Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso dovrà essere compilata unicamente sul modulo predisposto dall'Ufficio Casa del Comune di Massarosa, in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Massarosa (<http://www.comune.massarosa.lu.it>). La domanda, in bollo da 16,00 euro, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente, **a pena di esclusione**, dovrà essere presentata **entro e non oltre il 13/01/2025**, con le seguenti modalità:

- **a mano** all'Ufficio Protocollo del Comune di Massarosa negli orari di apertura al pubblico;
- **spedita per posta a mezzo raccomandata A/R** (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo: Comune di Massarosa – Ufficio Casa, Piazza Taddei n. 27 – 55054 Massarosa (LU). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'Amministrazione stessa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- **inviata per PEC** all'indirizzo [comune.massarosa@postacert.toscana.it](mailto:comune.massarosa@postacert.toscana.it), **esclusivamente da casella di posta elettronica certificata** (non saranno ritenute valide le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice).

**Le domande pervenute oltre il termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al presente bando e verranno pertanto archiviate.**

## **ART. 6**

### **Autocertificazione e documentazione da allegare alla domanda**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi dei vigenti artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, fatto salvo quanto previsto dal D.L. 215/2023 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari.

I cittadini di Stati non aderenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi, essi possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità Consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti e documenti non veritieri.

Ai fini della partecipazione al bando è obbligatorio allegare alla domanda la seguente documentazione:

- ◆ in caso di cittadino proveniente da Paesi non aderenti all’Unione Europea: copia del permesso di soggiorno, ovvero copia della ricevuta di rinnovo del solo soggetto richiedente; in caso di permesso di soggiorno biennale, è necessario documentare anche l’attività lavorativa;
- ◆ in caso di richiedente non anagraficamente residente nel Comune di Massarosa: contratto di assunzione da cui risulti la sede di lavoro e la durata del rapporto (solo per il soggetto richiedente, se lavoratore subordinato, non residente nel Comune di Massarosa);
- ◆ qualora sussistano le fattispecie previste per la non applicazione delle lettere b) e c) dell’art. 4 del presente bando, allegare la relativa documentazione, a seconda dei casi:
  - planimetria catastale dell’immobile, in caso di alloggio situato ad una distanza non superiore a 50 km da Massarosa, in caso di proprietà di un unico alloggio nel quale ricorre la condizione di sovraffollamento;
  - provvedimento di separazione personale dei coniugi o sentenza di divorzio che definisce l’assegnazione della casa coniugale, in caso di immobile che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di separazione o di sentenza di divorzio;
  - dichiarazione di inagibilità dell’immobile di proprietà, rilasciata dal Comune o da altra Autorità competente;
  - provvedimento di pignoramento dell’abitazione di proprietà.

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi indicati all’Allegato 1 del presente bando, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione:

- ◆ Per l’attribuzione del punteggio a-1 e a-1bis: documentazione comprovante la tipologia di redditi percepiti (pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità) e la documentazione comprovante i redditi percepiti nell’anno 2023.
- ◆ Per l’attribuzione del punteggio a-4 e a-4bis: certificazione della competente Azienda Sanitaria attestante la situazione di invalidità e/o handicap, ovvero copia della domanda di invalidità/handicap presentata in data precedente alla pubblicazione del bando. In questo secondo caso, la certificazione della competenze Azienda Sanitaria deve comunque essere prodotta al Comune e deve essere fatto entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione alla graduatoria provvisoria. Per l’ammissibilità del documento fa fede la data di presentazione della richiesta di invalidità/handicap riportata nella certificazione.
- ◆ Per l’attribuzione del punteggio a-8: copia della sentenza di separazione/divorzio con eventuale obbligo di rilascio dell’alloggio e/o obbligo di corresponsione assegno di mantenimento, nonché documentazione atta a dimostrare che tale assegno di mantenimento venga effettivamente corrisposto (ad esempio: estratto conto bancario).
- ◆ Per l’attribuzione del punteggio b-1: certificazione rilasciata dalle Autorità Pubbliche competenti circa l’assoluta

ed effettiva inidoneità dell'alloggio di residenza a fini abitativi (alloggio improprio).

◆ Per l'attribuzione del punteggio b-2: documentazione a dimostrazione della presenza nell'alloggio di residenza di barriere architettoniche condominiali e/o interne all'alloggio, ovvero copia della richiesta di tale documentazione, nonché attestazione di handicap, invalidità o minorazione congenita o acquisita comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione. Qualora dalle attestazioni non sia rilevabile la presenza di difficoltà di deambulazione, sarà necessario allegare certificato medico nel quale si attesti la presenza della stessa. Se la documentazione tecnica attestante la presenza di barriere architettoniche nell'alloggio di residenza viene rilasciata in data successiva alla chiusura del bando, per poter essere valutata deve essere trasmessa all'Ufficio entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione alla graduatoria provvisoria.

◆ Per l'attribuzione del punteggio b-3: la documentazione attestante l'abitazione in alloggi o strutture di accoglienza assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune verrà acquisita d'ufficio. Il punteggio non è, però, attribuibile in caso sussista morosità nel pagamento della quota di ospitalità eventualmente stabilita dal patto sociale sottoscritto con la persona dall'Ufficio Servizi Sociali, a meno che, entro i termini stabiliti per i ricorsi in opposizione alla graduatoria provvisoria, non venga sottoscritto con l'Ente gestore degli alloggi assegnati un piano di rientro della morosità. Dovrà essere allegata documentazione attestante l'assegnazione di alloggio a titolo precario da altri servizi assistenziali pubblici.

◆ Per l'attribuzione del punteggio b-4: contratto di locazione regolarmente registrato intestato ad un membro del nucleo familiare del richiedente che sia anagraficamente residente nell'alloggio e le ultime 6 ricevute di pagamento del canone di locazione.

◆ Per l'attribuzione del punteggio b-5: atto di pignoramento dell'immobile di proprietà, oppure convalida di sfratto per finita locazione o per morosità. Nel caso dello sfratto per morosità si dovrà allegare anche la documentazione richiesta per l'accertamento della condizione di morosità incolpevole, così come definita dall'art. 14, comma 3, L.R.T. n. 2/2019.

◆ Per l'attribuzione del punteggio b-6: planimetria catastale per la valutazione delle condizioni di sovraffollamento; la coabitazione viene accertata d'ufficio attraverso l'anagrafe comunale.

◆ Per l'attribuzione del punteggio c-1: contratti di lavoro da cui risulti la sede di lavoro nel territorio del Comune di Massarosa senza soluzione di continuità. La storicità della residenza anagrafica viene accertata d'ufficio.

## **ART. 7**

### **Istruttoria delle domande**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché verificando la correttezza e la regolarità della documentazione allegata.

Il Comune verifica, quindi, le veridicità delle dichiarazioni sostitutive relative alla cittadinanza, alla residenza, alla situazione economica, con riferimento al limite di 16.500,00 euro di valore ISEE, al patrimonio mobiliare risultante nell'attestazione ISEE, con riferimento al limite di € 25.000,00, all'assenza di occupazioni abusive, alle occupazioni senza titolo ed alle dichiarazioni di decadenza del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

Il Comune effettuerà i dovuti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a norma dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Qualora dai controlli effettuati, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ferme restando le conseguenze penali per la dichiarazione mendace previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sarà escluso dalla graduatoria.

Il richiedente ha facoltà di sanare l'eventuale incompletezza della domanda o della documentazione allegata entro il termine di presentazione del ricorso in opposizione alla graduatoria provvisoria.

Per esigenze istruttorie potranno essere richiesti dall'Ufficio documenti ulteriori rispetto a quelli presentati, da produrre entro il termine che verrà assegnato.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine assegnato le irregolarità relative a:

- svolgimento di attività lavorativa regolarmente prestata;

- provvedimento di separazione coniugale;
- situazione economica, certificata da attestazione ISEE “con omissioni e/o difformità”;
- dichiarazione di inagibilità dell’immobile di abitazione;
- pignoramento dell’immobile di abitazione

la domanda non sarà inserita in graduatoria per mancanza dei requisiti di accesso.

Nel caso in cui l’interessato non sani nel termine assegnato ogni altra irregolarità, il relativo punteggio non sarà attribuito al richiedente ed al suo nucleo familiare in sede di approvazione della graduatoria.

## **ART. 8**

### **Formazione e adozione della graduatoria provvisoria aggiornata**

La graduatoria provvisoria aggiornata è formulata attribuendo ai nuclei familiari partecipanti, sia che si tratti di nuovi aspiranti all’assegnazione di un alloggio che di concorrenti già collocati nella graduatoria relativa al Bando del 2021 che abbiano presentato una nuova domanda, i punteggi previsti nell’Allegato 1, sulla base delle dichiarazioni prestate e della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, nonché dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall’Ufficio.

In caso di parità di punteggio complessivo, la graduatoria sarà ordinata in base alla situazione economica meno favorevole, come risultante dalla Certificazione ISEE relativa all’anno 2024.

In caso di ulteriore parità di punteggio, verrà data priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

Qualora la parità persistesse ulteriormente, l’ordine della graduatoria sarà stabilito tramite sorteggio.

In caso di partecipazione al presente bando integrativo dei concorrenti già presenti nella vigente Graduatoria, di cui al Bando Generale Anno 2021, il punteggio acquisito con la nuova domanda andrà a sostituire il precedente a tutti gli effetti.

I nuclei familiari già presenti nella vigente Graduatoria, che non abbiano partecipato al presente bando integrativo, saranno ricollocati in graduatoria con il punteggio e la situazione economica acquisiti nel Bando Generale Anno 2021.

La graduatoria provvisoria sarà approvata con Determinazione Dirigenziale e pubblicata (in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, con l’indicazione del numero di protocollo attribuito ad ogni singola domanda) per n. 30 giorni consecutivi, sull’Albo Pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale del Comune – Area tematica Politiche Sociali ed Abitative.

Entro i 30 giorni successivi a quello di pubblicazione all’Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso in opposizione al Dirigente, esclusivamente con le seguenti modalità:

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico dello stesso;
- invio tramite servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Massarosa – Ufficio Casa, Piazza Taddei n. 27 – 55054 Massarosa; in tal caso si considerano presentati in tempo utile i ricorsi in opposizione spediti entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria;
- invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [comune.massarosa@postacert.toscana.it](mailto:comune.massarosa@postacert.toscana.it)

Il ricorso in opposizione è ammesso per contestare il motivo di esclusione o l’attribuzione dei punteggi contenuta nella graduatoria provvisoria. Le segnalazioni di eventuali errori materiali di calcolo e/o di errata trascrizione dei dati verranno trattate in autotutela, senza necessità di presentazione del ricorso.

Le integrazioni documentali per l’assegnazione dei punteggi a-4, a-4bis, b-2 e b-3 verranno trattate d’ufficio senza necessità di presentazione del ricorso.

Sui ricorsi in opposizione decide la Commissione Intercomunale costituita presso il L.O.D.E.. A tale scopo, il Comune trasmetterà a tale Commissione la graduatoria provvisoria, i ricorsi in opposizione, corredati dalla relativa documentazione, e le domande oggetto di ricorso.

A conclusione dell’esame dei ricorsi, il Dirigente approva la Graduatoria definitiva e provvede alla pubblicazione della stessa, (in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, con l’indicazione del numero di protocollo attribuito ad ogni singola domanda) all’Albo Pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale del Comune -

Area tematica Politiche Sociali ed Abitative.

La Graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del presente bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e conserva efficacia fino al successivo aggiornamento.

Contro la Graduatoria definitiva è consentito proporre, per motivi di illegittimità:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

La Graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del presente bando sostituisce integralmente quella precedente ed è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione o di risulta.

La pubblicazione delle graduatorie come sopra indicato sostituisce la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990; non saranno, pertanto, inviate comunicazioni personali ai soggetti richiedenti.

## **ART. 9**

### **Assegnazione degli alloggi**

Gli alloggi di ERP che si rendono disponibili sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva integrata, e nel rispetto del rapporto tra vani utili e componenti del nucleo familiare stabilito dall'art. 12, commi 5 e 8, della L.R.T. n. 2/2019 e di quanto stabilito nel "*Regolamento per la gestione degli alloggi e sulla mobilità in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica*", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/06/2023.

## **ART. 10**

### **Trattamento dei dati personali**

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (di seguito GDPR), i dati personali forniti ai fini della partecipazione al presente bando saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Massarosa.

Si comunica che:

- il titolare del trattamento è il Comune di Massarosa, con sede in Piazza Taddei n. 27, 55054 Massarosa – E-mail: [info@comune.massarosa.lu.it](mailto:info@comune.massarosa.lu.it); PEC: [comune.massarosa@postacert.toscana.it](mailto:comune.massarosa@postacert.toscana.it);
- il Responsabile per la protezione dei dati del Comune è l'Avv. Andrea Marcucci, che può essere contattato all'indirizzo mail [marcucci.a85@yahoo.com](mailto:marcucci.a85@yahoo.com).

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici, e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità connessi alla gestione della presente procedura.

La liceità del trattamento dei dati da parte del Comune è basato sul consenso espresso dell'interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'avvio dell'istanza, per la valutazione dei requisiti di partecipazione e per l'attribuzione dei punteggi.

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di svolgimento della procedura. Tali dati saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura, per le finalità inerenti alla gestione della graduatoria nel periodo di validità della medesima e, successivamente, per il tempo in cui l'Amministrazione sia soggetta a obblighi di conservazione secondo la normativa sugli archivi pubblici, ovvero per altre finalità, previste da norme di legge o regolamento.

I dati personali potranno essere comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità istituzionali.

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

In ogni momento, l'interessato/a, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ha il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

**Art. 11**  
**Norma transitoria e finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa espresso rinvio agli atti di cui in premessa e alla vigente normativa in materia.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Funzionario E.Q. dell'Ufficio Casa, Dott.ssa Lucia Michelini.

LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO CASA  
Dott.ssa Francesca Garbati